

ACCORDO QUADRO

*Agens
FIT-CISL*

Addi 27 ottobre 2005 in Roma

si sono incontrati

le società CICTL e WASTEELS INTERNATIONAL ITALIA, con l'assistenza di AGENS,

e le Segreterie Nazionali di:

- FILT-CGIL
- FIT-CISL
- UILTRASPORTI
- UGL ATTIVITA' FERROVIARIE
- FAST-FERROVIE
- SALPAS-OR.S.A.

[Handwritten signature]

assistite dalle rispettive RSA e dalle organizzazioni territoriali.

Le parti, a positiva definizione del confronto in atto, hanno convenuto quanto segue:

1. Con la presente intesa, che si intende novativa del punto 6 dell'Accordo di Confluenza CICTL 19 gennaio 2004 e del punto 3, lett. e) dell'Accordo di Confluenza WASTEELS 9 dicembre 2004, a far data dal 1° novembre 2005 le indennità e i compensi economici previsti dagli articoli 70, 72 punto 2.1. lett. c) e 72 punto 2.2. lett. c) del suddetto CCNL delle Attività Ferroviarie saranno erogati nelle seguenti misure e gradualità:

- l'indennità per lavoro notturno di cui all'articolo 70 punto 1 verrà corrisposta nella misura oraria di € 0,57;
- l'indennità di pernottazione di cui all'articolo 70 punto 3 verrà corrisposta nella misura di € 2,80 giornalieri stabilita dal CCNL;
- il compenso per assenza dalla residenza di lavoro di cui all'articolo 72 punto 2.1. lett. c) verrà corrisposto nella misura oraria di € 0,50;
- il compenso per assenza dalla residenza all'estero o per sosta nelle località estere di confine con l'Italia di cui all'articolo 72 punto 2.2. lett. c) verrà corrisposto nella misura oraria di € 0,70.

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

2. Dal 1° gennaio 2007 le indennità e i compensi economici di cui al punto precedente saranno applicati nelle seguenti misure:
- l'indennità oraria per lavoro notturno di cui all'art. 70 punto 1 verrà corrisposta nella misura del 30 % dell'importo previsto dallo stesso articolo;
 - il compenso per assenza dalla residenza di lavoro di cui all'art. 72 punto 2.1. lett. c) verrà corrisposto nella misura oraria del 67 % dell'importo previsto dallo stesso articolo;
 - il compenso per assenza dalla residenza all'estero o per sosta nelle località estere di confine con l'Italia di cui all'articolo 72 punto 2.2. lett. c) verrà corrisposto nella misura oraria del 67 % dell'importo previsto dallo stesso articolo.
3. Fermo restando che nelle indennità di cui sopra sono ricompresi i trattamenti di cui all'art. 46 del CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie, in applicazione del citato art. 46 le due società e le organizzazioni sindacali concordano che, a far data dal 1° settembre 2007, al personale viaggiante sarà corrisposto un ticket restaurant del valore unitario di € 4,50 *in sostituzione del pasto aziendale - pm*
4. Le parti concordano che a partire dal 1° settembre 2008 le due società procederanno all'applicazione integrale delle indennità di cui agli artt. 70, 72 punto 2.1. lett. c) e 72 punto 2.2. lett. c) del CCNL delle Attività ferroviarie.

CICLT *Francesco Suardi*

WASTEELS INTERNATIONAL ITALIA *[Signature]*

AGENS *[Signature]*
[Signature]

FILT-CGIL *[Signature]* 28.10.2008
[Signature]

FIT-CISL *[Signature]*
[Signature]

UILTRASPORTI *[Signature]*

UGL ATTIVITA' FERROVIARIE *[Signature]*

FAST FERROVIE *[Signature]*

SALPAS-OR.S.A. *[Signature]*

[Signature]
[Signature]